

STRUTTURE SANITARIE E PRIVACY: UN QUADRO SANZIONATORIO IN CONTINUA EVOLUZIONE



A cura di **Tu.To.R.S.**, Società che offre agli Operatori e alle Imprese Sanitarie consulenza e assistenza in merito al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

Con provvedimento generale del 9.II.2005 il Garante ha ribadito che gli Organismi Sanitari, pubblici e privati, debbono adottare misure specifiche e dettagliate per adeguare il loro funzionamento e la loro organizzazione interna a quanto stabilito dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) al fine di garantire al Cittadino la più assoluta riservatezza ed il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. Chi viola il Codice, può incorrere in illeciti penali, violazioni amministrative e danni civilmente risarcibili. Il suddetto Codice, in combinato disposto con la l'art. 1 della legge n. 675/1996, qualifica il trattamento di dati personali come esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.).

E' da evidenziare come ciò comporti un'inversione dell'onere della prova nell'azione risarcitoria, che verrà infatti a gravare sull'Impresa Sanitaria, tenuta a dimostrare di aver applicato "tutte le misure di sicurezza idonee" a garantire la piena tutela dei dati personali gestiti, pena la condanna al risarcimento del danno arrecato. In ambito penale e amministrativo il quadro delle violazioni del Codice della Privacy è stato completamente

riformulato dall'art. 44 del decreto legge 207/2008, il quale ha determinato un generale innalzamento del carico sanzionatorio. A ciò si aggiunga che potrebbe essere considerata violazione del Codice anche il mancato adempimento di oneri non direttamente previsti dal Codice stesso, come ad esempio la mancata formazione del personale. E' necessario pertanto un attento e costante adeguamento a queste disposizioni, anche in considerazione delle frequenti modifiche che alterano il quadro normativo e sanzionatorio di riferimento. Ma la tutela della Privacy non deve essere considerata solo un oneroso adempimento burocratico, bensì una garanzia di effettivo rispetto del diritto alla riservatezza della persona che si rivolge alle Strutture Sanitarie.

Non a caso, nella società dell'informazione, i "dati" rappresentano spesso uno dei beni più preziosi posseduti da un Impresa. Qualunque Struttura Sanitaria ne deve conoscere l'importanza e deve acquisirli, trattarli e conservarli correttamente, adeguandosi a tutte le prescrizioni previste dal Codice della Privacy ed alle successive modifiche e integrazioni.

Gli illeciti penali	
Trattamento illecito di dati (Art. 167 Codice privacy)	Reclusione da 6 mesi a 18 mesi per chi procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa, se dal fatto deriva nocumento.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (Art. 168 Codice privacy)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, nella notificazione o comunicazione degli stessi resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti.
Misure di sicurezza (Art. 169 Codice privacy)	Arresto sino a 2 anni. All'autore del reato (...) è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (...). Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
Inosservanza di provvedimenti del Garante (Art. 170 c. privacy)	Reclusione da 3 mesi a 2 anni per chi, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante.
Le violazioni amministrative	
Omessa o inidonea informativa all'interessato (Art. 161 Codice privacy)	Sanzioni da 6000 a 36000 Euro. Tali importi possono raddoppiare in caso di violazione di maggiore gravità o quadruplicare se la sanzione può risultare inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore
Omessa o incompleta notificazione (Art. 163 C. privacy)	Sanzioni da 20000 a 120000 Euro.
Omessa informazione o esibizione al Garante (Art. 164 C. privacy)	Sanzioni da 10000 a 60000 Euro.
Cessione illecita di dati ("Altre fattispecie", Art. 162 C. privacy)	Sanzione amministrativa da 10000 a 60000 Euro per la cessione dei dati in violazione della normativa sul trattamento di dati personali.
Pubblicazione della sentenza ("Pene accessorie", Art. 172 Codice privacy)	La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice importa la pubblicazione della sentenza.
La responsabilità civile per danni	
Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15 Codice privacy)	Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. E' risarcibile anche il danno non patrimoniale.